



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P628/4109 sott. 44/C.(12)

Roma, 15 aprile 2004

OGGETTO: Quesito relativo all'applicazione della vigente normativa sui locali destinati a sale da ballo con servizio di somministrazione bevande e consumazione pasti. -

Quesito

Nella mia qualità di presidente delegato della Commissione di Vigilanza del Comune di informo che la nostra Commissione, fin dalla sua istituzione e precisamente dal Marzo 1990, ha sempre esaminato i progetti delle attività richiamate in oggetto, esprimendo unanimemente il parere favorevole di agibilità con la condizione che la comunicazione di detti locali con il locale cucina doveva sempre essere protetto tramite filtro a prova di fumo aventi le caratteristiche di cui al D.M. 30 novembre 1983 ed inoltre che tale comunicazione non poteva essere considerata ai fini del computo delle vie di uscita.

A tale riguardo è da riconoscere alla Commissione Comunale di che le sue competenze, svolte in questo specifico caso, hanno avuto poi riscontro dalle norme emanate di cui al punto 4.4 del D.M. 12 Aprile 1996 e al punto 2.2.3 dell'allegato al D.M. 19 Agosto 1996.

Soltanto in questo ultimo periodo un componente tecnico della predetta Commissione non è più d'accordo sull'orientamento unanime con il quale sono stati esaminati in passato i progetti di detti locali.

Infatti il predetto ritiene che nei locali di cui all'oggetto, devono essere evidenziate due aree ben distinte e precisamente una destinata al ballo e l'altra destinata alla consumazione dei pasti e somministrazione bevande.

Inoltre tali aree devono essere strutturalmente separate, consentendo una comunicazione tramite filtro a prova di fumo.

Si ritiene che per lo stesso motivo l'area nei locali di pubblico spettacolo, destinata a BAR, dovrebbe essere separata contrariamente a quanto è previsto al punto 2.2.4 del citato Decreto 19 Agosto 1996.

Alla luce di quanto sopra esposto si prega di fornire, con cortese sollecitudine, ogni utile chiarimento per conoscere se nei locali destinati a sala ballo con il servizio di somministrazione bevande e consumazione pasti, devono essere realizzate le due aree distinte e separate strutturalmente e comunicanti soltanto tramite filtro a prova di fumo, oppure se è sufficiente soltanto realizzare la comunicazione tra l'eventuale locale cucina e il locale in oggetto tramite un filtro a prova di fumo, dotato di porte REI, senza doverla computare nel calcolo delle uscite di sicurezza, come del resto la Commissione ha sempre così valutato.

Risposta Ministero

Con riferimento al chiarimento richiesto, si precisa che la comunicazione tra sale da ballo e discoteche e il pertinente locale di installazione di impianti cucina alimentati a gas, può avvenire, ai sensi del punto 4.4.2 dell'allegato al D.M. 12 aprile 1996, tramite disimpegno aerato avente le caratteristiche indicate al punto 4.2.5.b) del medesimo decreto.

Ciò premesso si ritiene che nell'ambito dei locali di pubblico spettacolo destinati a sale da ballo e discoteche è ammessa, ai fini antincendio, la consumazione di pasti e la somministrazione di bevande senza la necessità di dover prevedere a tale scopo aree distinte e separate rispetto al locale ove si svolgono i trattenimenti danzanti essendo questi servizi ad uso della sala da ballo e non configurandosi come un'attività di ristorazione indipendente.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Barzi)